

Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Taranto

Organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Taranto

Organismo iscritto al n.891 del registro degli organismi deputati alla gestione delle conciliazioni – Ministero della Giustizia
Cittadella delle imprese viale Virgilio n. 152 – 74121 Taranto

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

(Previste dall'art. 16 del D.M. n. 180/2010 e successive integrazioni e modificazioni)
dal 24 settembre 2014

I costi (indennità di mediazione) comprendono:

- le **spese di avvio** del procedimento;
- le **spese di mediazione**.

SPESE DI AVVIO

- € 48,80 (€ 40,00 + IVA) per le liti di valore sino a € 250.000,00;
- € 97,60 (€ 80,00 + IVA) per le liti di valore superiore

da versare da ciascuna parte (parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione; parte invitata al momento dell'adesione al procedimento) per tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa.

Modalità di pagamento:

Le **spese di avvio** devono essere versate da ciascuna parte (la parte istante al deposito della domanda; la parte invitata al momento dell'adesione al procedimento) mediante una delle seguenti modalità (l'attestazione di pagamento va allegata obbligatoriamente alla domanda di mediazione/modello di adesione al procedimento):

- versamento a mezzo **bonifico bancario** sul c.c. intestato alla Camera di commercio I.A.A. di Taranto n.004000004127 – Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, Agenzia di Taranto, ABI: 08817, CAB: 15801 CIN: A, Codice IBAN: IT19A0881715801004000004127, con indicazione della causale “Spese di avvio mediazione”;
- versamento su **c/c postale** 242743 intestato a Camera di commercio I.A.A. di Taranto, indicando nella causale “Spese di avvio mediazione”.

In alternativa, i pagamenti potranno essere eseguiti anche attraverso il sistema PagoPA, una nuova modalità per eseguire, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

Viene introdotta, infatti, la modalità di pagamento PagoPA con "Avviso di pagamento": la Camera di commercio invierà tramite mail all'utente un avviso contenente il codice IUV che dovrà essere utilizzato per eseguire il pagamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai cosiddetti Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5.

Qualora sia scelta tale ultima modalità di pagamento, che diverrà obbligatoria a partire dal 28.02.2021, si invita a contattare l'Ufficio (scrivendo a camera.arbitrale@ta.camcom.it ed indicando: nome e cognome, indirizzo, codice fiscale ed indirizzo email) al fine di consentire la predisposizione del necessario “Avviso di pagamento” PagoPA che sarà trasmesso all'utente per consentire il pagamento delle spese di avvio di mediazione.

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spese di mediazione per ciascuna parte (mediazione volontaria)	Spese di mediazione per ciascuna parte nelle materie ex art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria *)	Maggiorazione del 25% (in caso di raggiungimento dell'accordo)
Fino a € 1.000,00	€ 65,00 (+ IVA)	€ 43,00 (+ IVA)	€ 16,25 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+ IVA)	€ 87,00 (+ IVA)	€ 32,50 (+ IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+ IVA)	€ 160,00 (+ IVA)	€ 60,00 (+ IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+ IVA)	€ 240,00 (+ IVA)	€ 90,00 (+ IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+ IVA)	€ 400,00 (+ IVA)	€ 150,00 (+ IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+ IVA)	€ 667,00 (+ IVA)	€ 250,00 (+ IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+ IVA)	€ 1.000,00 (+ IVA)	€ 500,00 (+ IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+ IVA)	€ 1.900,00 (+ IVA)	€ 950,00 (+ IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+ IVA)	€ 2.600,00 (+ IVA)	€ 1300,00 (+ IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+ IVA)	€ 4.600,00 (+ IVA)	€ 2300,00 (+ IVA)

*** Materie per cui è previsto l'obbligo di esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010 (Mediazione obbligatoria):**

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro preliminare di mediazione, nessuna spesa di mediazione è dovuta dalle parti.

SPESE DI MEDIAZIONE COMPRESIVE DI IVA

Valore della lite	Spese di mediazione per ciascuna parte (mediazione volontaria)	Spese di mediazione per ciascuna parte nelle materie ex art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria *)	Maggiorazione del 25% (in caso di raggiungimento dell'accordo)
Fino a € 1.000,00	€ 79,30	€ 52,46	€ 19,82
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 158,60	€ 106,14	€ 39,65
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 292,80	€ 195,20	€ 73,20
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 439,20	€ 292,80	€ 109,80
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 732,00	€ 488,00	€ 183,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.220,00	€ 813,74	€ 305,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.440,00	€ 1.220,00	€ 610,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.636,00	€ 2.318,00	€ 1.159,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.344,00	€ 3.172,00	€ 1.586,00
oltre € 5.000.000,00	€ 11.224,00	€ 5.612,00	€ 2.806,00

Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte ed a seconda del valore della controversia come da tabella, e sono da corrisondersi all'esito positivo del primo incontro preliminare di mediazione ossia nel caso in cui le parti in detto incontro preliminare decidano di dare effettivo corso alla mediazione e, comunque, prima del successivo incontro di mediazione, salvo l'eventuale integrazione in caso di accordo, da effettuarsi con le medesime suddette modalità.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o via sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00.

In caso di raggiungimento dell'accordo, è prevista una maggiorazione del 25% a carico di ciascuna parte.

Le spese di mediazione, per ciascun scaglione, sono aumentate del 20% in caso di formulazione della proposta del mediatore ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010 sempre che si tratti di materie diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del citato decreto.

Le spese di mediazione, per ciascun scaglione, possono essere aumentate del 20% in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, sempre che si tratti di materie diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 1 bis, decreto legislativo n. 28/2010.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. In tal caso spetta alle parti indicare alla segreteria tale specifica condizione.

Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte ed in solido tra le stesse e devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.